

N. 00959/2014 REG.PROV.CAU.  
N. 03425/2014 REG.RIC.

Allegato alla proposta di delibera

n. 20 del 29.04.2019

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Luigi Di Lorenzo

**COPIA CONFORME ALLA COPIA**

Depositato agli atti di questo ufficio.

Composto da n. 3 fogli.Palermo, li 28 MAR. 2019

Ing. Luigi Di Lorenzo

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 3425 del 2014, proposto dalla società EUROSPIN SICILIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, e dal dott. MUSUMECI Renato entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Tiziana Milana e Gaetano Armao, con domicilio eletto in Palermo, Via Noto 12, presso lo studio dei predetti difensori;

*contro*

- il Comune di Palermo, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento**previa sospensione dell'efficacia,*

- della nota prot. n. 579323 dell'8/7/2014 - notificata in pari data - con la quale il Comune di Palermo ha ritenuto l'intervento edilizio proposto non compatibile con la pianificazione territoriale ed urbanistica;

- nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

nonchè per il risarcimento danni

derivanti dall'adozione della nota impugnata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;



Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Anna Pignataro;

Udito, nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2014, il difensore di parte ricorrente, presente così come specificato nel verbale d'udienza;

RITENUTO che, a un sommario esame - in disparte la dubbia ammissibilità in ragione della natura endoprocedimentale dell'atto impugnato che, per espressa previsione normativa, non pregiudica *"la definizione dell'eventuale successivo procedimento"* (art. 8, comma 2, D.P.R. 7-9-2010, n. 160) - i motivi di censura dedotti non appaiono, allo stato, supportati da sufficiente fumus boni juris tale da indurre a una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso, non sussistendo, in atto, tra l'altro, adeguato supporto probatorio circa la natura di lotto intercluso e la completezza delle opere di urbanizzazione in ordine all'area in questione, tali da escludere la necessità del piano attuativo richiesto dal Comune;

RITENUTO, altresì, che non sussiste il prospettato danno grave e irreparabile attesa la natura meramente economica della situazione giuridica vantata, come tale risarcibile per equivalente monetario in caso di eventuale accoglimento nel merito del ricorso;

RITENUTO, perciò, che va rigettata la domanda cautelare e che nulla va disposto in ordine alle spese della presente fase processuale in ragione della mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), rigetta la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

Nulla per le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata

presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Modica de Mohac, Presidente FF

Roberto Valenti, Consigliere

Anna Pignataro, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)